

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3535 del 10/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA AGESTE SOC. COOP. ARL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA DUE ABETI N. 14/16. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'ATTIVITÀ DI CAPANNONI AD USO MAGAZZINO, AUTORIZZATA CON AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), ATTO N. 5276 DEL 03/10/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3695 del 10/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 14067/2018/fd-ct

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **AGESTE SOC. COOP. ARL** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via due Abeti n. 14/16. **Autorizzazione** alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **CAPANNONI AD USO MAGAZZINO**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. **5276** del **03/10/2017**.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 29/03/2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara con nota in data 26/04/2018, acquisita al Prot. di Arpae n. 5001 del 27/04/2018, dalla Ditta AGESTE SOC. COOP. ARL, nella persona di PESCI PAOLA, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via due Abeti n. 14/16, per la modifica non sostanziale dell'attività di capannoni ad uso magazzino, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5276 del 03/10/2017, adottato ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività in quanto una prescrizione della Autorizzazione sopramenzionata prevedeva l'inserimento nella rete fognaria interna di 2 filtri batterici anaerobici, che comporta la sostituzione della planimetria allegata nell'atto sopracitato, (riferita alla matrice scarichi) con nuova planimetria in cui sono inseriti i 2 filtri batterici;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, n. 5276 del 03/10/2017, adottato ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Visto il NULLA OSTA del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara in data 22/06/2018, acquisito al Prot. di Arpae n. 7595 del 25/06/2018, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- valgono le prescrizioni del nuovo elaborato grafico trasmesso a firma dell'Ing. Gamberini;
- le vasche imhoff, i degrassatori e i filtri dovranno essere periodicamente mantenuti;

Matrice rumore – ribadisce quanto già prescritto più la seguente:

- nel caso in cui dovessero essere organizzati eventi che rientrano nella disciplina delle attività temporanee questi dovranno essere autorizzati secondo le disposizioni degli artt. 25 e 26 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività rumorose.

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5276 del 03/10/2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 5276 del 03/2017**, per la **modifica non sostanziale dell'attività di CAPANNONI AD USO MAGAZZINO**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara, alla Ditta **AGESTE SOC. COOP. SRL**, C.F 01429430281 e p.IVA n. 01313850388 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via due Abeti n. 14/16, come di seguito indicato:

A) per la matrice scarichi.

- La planimetria denominata " allegato 1" ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto.

B) Alla prescrizione relativa alla matrice rumore, viene aggiunta la seguente prescrizione:

1. Nel caso in cui dovessero essere organizzati eventi che rientrano nella disciplina delle attività temporanee questi dovranno essere autorizzati secondo le disposizioni degli artt. 25 e 26 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività rumorose.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5276 del 03/10/2017, alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.